

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile, nonché della politica d'importazione;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due Stati membri;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1989/1990 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaio utilizzato:

- a 63,76 ECU per la Spagna e il Portogallo;
- a 112,00 ECU per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SOLBES

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.⁽³⁾ GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989.⁽⁵⁾ Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).